



Art. 15, c. 1, 2

- **Incarichi retribuiti conferiti per la sostituzione dei dipendenti: Contratti Personale ATA e Personale docente**

Come prevede il comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, tutti i dati relativi ad eventuali collaborazioni in corso d'anno sono pubblicati all'Anagrafe delle Prestazioni per le P.A.

### Riferimento normativo

Art.15, c.1,2

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

- Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, tale comunicazione prevede che siano pubblicati:
  - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - il curriculum vitae;
  - i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

- [Esperti Esterni](#)